COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

_____

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 126 Reg. Generale Del 04.02.2015

N.14 Reg. Finanze del 30/01/2015

Oggetto:	Fornitura carburante mediante FUEL CARD occorrente per gli automezzi comunali anno 2015. Affidamento mediante procedura negoziata, previa gara informale. Approvazione lettera d'invito. CIG: Z14130829E

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno Trenta del mese di Gennaio alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze

Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Visto il decreto del ministro dell'interno che differisce al 31 marzo 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia
Vista la deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione del PEG provvisorio 2015;
Premesso che a tutt'oggi questo Ente aderisce alla convenzione Consip "Carburanti rete – fuel card 5"per la fornitura di carburante (benzina e gasolio) per i veicoli comunali, sottoscritta dalla Kuwait petroleum s.p.a. per il lotto 5 che comprende anche la Sicilia;
Che la normativa in materia di convenzioni Consip succedutasi nel tempo ha così disposto:
Art. 1 comma 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con L. 07.08.2012 n. 135 (c.d. Spending Review): "*Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*".
Art. 1 comma 3 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con L. 07.08.2012 n. 135: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla*

stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione".

Art. 1 comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con L. 07.08.2012 n. 135: specificatamente per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 31.12.2009 n. 196 "*sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale"*.

Che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può così sintetizzare il quadro normativo delle modalità di acquisizione nei settori merceologici sopra indicati:

1. in via prioritaria, tramite le ***convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;***
2. oppure mediante esperimento di ***proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati*** **(punto 1);**
3. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti – anche al di fuori delle predette modalità (punti 1 e 2) **ma a condizione** ***che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali***. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente **di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.**
4. La legge 114/2014, con l'articolo 23-*ter,* terzo comma introduce un rilevante temperamento per i comuni con **popolazione superiore a 10.000 abitanti** che potranno "*procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*".

Atteso che la richiesta della predetta tipologia di fornitura non può che essere rivolta ai gestori di impianti locali ubicati sul territorio, per ragioni legate al principio della economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

che nessuno di essi è utilmente inserito nell'albo dei fornitori MEPA;

che, avendo rilevato da qualche tempo sul territorio prezzi di carburante alla pompa inferiori a quelli praticati dalla Kuwait Petroleum S.p.A. al netto dello sconto di aggiudicazione, l'Ente intende invitare i distributori di carburante locali a presentare un'offerta sulla base dei parametri di qualità e prezzo indicati nella convenzione CONSIP, al fine di potersi giovare di un costo/litro più vantaggioso rispetto a quello finora sostenuto;

Considerato che, per una gestione tecnologicamente più adeguata del parco automezzi dell'Ente, ed un controllo più immediato delle forniture, con conseguente semplificazione della contabilità e del monitoraggio dei consumi, la suddetta fornitura dovrà essere effettuata mediante il servizio di "fuel card", carte carburanti che consentono di semplificare la gestione amministrativa dei rifornimenti ed il controllo degli acquisti;

Che la Fuel card dovendo consentire la produzione di report sui consumi di carburante deve essere:
- a banda magnetica;
- abbinata alla targa dell' automezzo;
- dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN)
- idonea all' erogazione del carburante previa esibizione da parte della persona fisica utilizzatrice

e deve indicare:
- data, luogo ed ora del rifornimento

- prodotto erogato
- quantità erogata
- prezzo unitario alla pompa
- sconto accordato
- chilometri all'atto del rifornimento

Dato atto che ci si propone di aggiudicare il servizio di cui all'oggetto mediante procedura in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti), alla quale saranno invitati tutti i 5 operatori economici presenti sul territorio;

che a tale scopo è stata predisposta apposita lettera d'invito a presentare la propria offerta da notificare agli interessati, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che la fornitura di che trattasi va intesa debba essere garantita fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo di € 38.000,00 oltre IVA, per una quantità di carburante distinto in gasolio e benzina super senza PB;

che l'aggiudicazione avverrà, adottando il criterio del prezzo più basso ex art.82 D.Lgs.163/2006, in favore della ditta che presenterà la migliore offerta formulata in termini di maggiore sconto praticato sui prezzi medi euro/litro di benzina e gasolio rilevati sul sito www.staffettaonline.it. il giorno prima di quello fissato per l'apertura delle buste.

Lo sconto offerto è unico, dovrà riguardare entrambi i prodotti richiesti e non può essere inferiore a 0,10 cent./euro-litro, iva inclusa.

L'aggiudicatario, comunque è obbligato a praticare i prezzi alla pompa indicati sulla colonnina erogatrice qualora inferiori ai prezzi come sopra rilevati e come determinati al netto dello sconto offerto. In presenza di oscillazioni di prezzo di mercato al rialzo tali da determinare un prezzo alla pompa superiore al prezzo come sopra determinato, si assumerà quest'ultimo come tetto massimo praticabile.

In ogni caso il contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai corrispettivi praticati nelle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto ed ivi richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di appaltare la fornitura di carburante (benzina e gasolio) per i veicoli comunali mediante l'utilizzo di fuel card, con procedura in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti), a cui saranno invitati i cinque operatori economici presenti sul territorio a mezzo lettera d'invito a presentare la propria offerta;
3. di approvare la predetta lettera d'invito che allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che dalla predetta procedura di gara deriverà un contratto d'appalto, il cui fine è l'affidamento della fornitura di carburante (gasolio e super senza PB) per i veicoli comunali, il cui oggetto è appunto la citata fornitura, la cui forma sarà quella della scrittura privata da registrare in caso d'uso con oneri a carico dell'aggiudicatario;
5. che l'aggiudicazione avverrà, adottando il criterio del prezzo più basso ex art.82 D.Lgs.163/2006, in favore della ditta che presenterà la migliore offerta formulata in termini di maggiore sconto praticato sui prezzi medi euro/litro di benzina e gasolio rilevati sul sito www.staffettaonline.it. il giorno prima di quello fissato per l'apertura delle buste.

Lo sconto offerto è unico, dovrà riguardare entrambi i prodotti richiesti e non può essere inferiore a 0,10 cent./euro-litro, iva inclusa.

L'aggiudicatario, comunque è obbligato a praticare i prezzi alla pompa indicati sulla colonnina erogatrice qualora inferiori ai prezzi come sopra rilevati e come determinati al netto dello sconto offerto. In presenza di oscillazioni di prezzo di mercato al rialzo tali da determinare un prezzo alla pompa superiore al prezzo come sopra determinato, si assumerà quest'ultimo come tetto massimo praticabile.
6. In ogni caso il contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai corrispettivi praticati nelle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
7. di dare atto che il servizio in oggetto è finanziato con fondi propri di bilancio e che l'importo annuale della fornitura, è pari ad € 38.000,00, oltre iva, trova copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio del redigendo bilancio di previsione anno 2015, che verranno specificati nella determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto con individuazione del contraente, nel rispetto del limiti imposti dal 3° comma dell'art.163 del D.Lgs.267/2000.
8. l'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura di che trattasi nel caso di presentazione di una sola offerta.
9. che il Codice Identificativo Gara è il seguente:_____.

Il Capo settore finanze
Dott.Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 del D.Lgs.267/2000.

Il Capo settore finanze
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale *Il Segretario Comunale*

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro, 05/02/2015
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina